

REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI PER L’AFFIDAMENTO DI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI, FORNITURE E CONCESSIONI

SOMMARIO

Premessa	p. 3
Articolo 1 – Ambito di applicazione	p. 4
Articolo 2 – Composizione della commissione	p. 5
Articolo 3 – Requisiti dei commissari	p. 6
Articolo 4 – Principio di rotazione e criteri	p. 7
Articolo 5 – Nomina dei commissari	p. 7
Articolo 6 – Rimborso spese	p. 8
Articolo 7 – Funzioni e Obblighi dei membri della commissione	p. 8
Articolo 8 – Cause di decadenza dall’incarico	p. 9
Articolo 9 – Riesame ed approvazione della revisione	p. 9
Articolo 10 – Trattamento dati personali	p. 9
Articolo 11 – Normative finali	p. 10

Premessa

L'art. 77 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, "Codice dei contratti pubblici" (di seguito anche "Codice") prevede la nomina, nelle procedure per l'aggiudicazione di contratti di appalto o di concessione, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di una commissione giudicatrice.

Secondo quanto originariamente prescritto dal comma 3 del medesimo art. 77, i commissari avrebbero dovuto essere scelti dalla stazione appaltante tra gli esperti iscritti all'Albo da istituirsi presso l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC). L'art. 216, comma 12, del Codice prevedeva che la commissione continuasse, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza da individuarsi preventivamente da parte di ciascuna stazione appaltante.

In attuazione della delega prevista dall'art. 78, commi 1 e 1-bis del Codice, ANAC ha approvato con Deliberazione del Consiglio n. 1190 del 6.11.2016, successivamente aggiornata con Deliberazione n. 4 del 10.01.2018, le Linee Guida n. 5 intitolate "Criteri di scelta dei commissari di gara e iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici", disciplinanti, tra gli altri, i requisiti e le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici. Con successivi comunicati del Presidente ANAC l'operatività dell'Albo è stata tuttavia differita inizialmente al 15.01.2019 e, successivamente, al 15.07.2019.

Per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. c) della legge n. 55 del 14.06.2019, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici", è stata sospesa fino al 31.12.2020, in via sperimentale e nelle more di una riforma complessiva del settore, l'applicazione dell'obbligo di scelta dei commissari tra gli iscritti all'Albo, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza da individuarsi da parte di ciascuna stazione appaltante. Con comunicato del proprio Presidente del 15.07.2019, ANAC ha disposto, per l'effetto, la sospensione dell'Albo nazionale dei commissari di gara.

Articolo 1

Ambito di applicazione

- 1- Il presente regolamento disciplina il procedimento di nomina delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara di importo sia superiore sia inferiore alla soglia europea, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, indette dall'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico CRO di Aviano, di seguito definito stazione appaltante secondo lo stesso regolamento;
- 2- La stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di nominare un apposito gruppo di lavoro anche nelle procedure da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo, o mediante trattativa diretta, al fine di procedere alla verifica di conformità/idoneità delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici interessati.
- 3- Fermo restando che ai sensi della vigente normativa, la commissione giudicatrice è competente a valutare le offerte sia dal punto di vista tecnico che economico, la stazione appaltante può nominare per l'esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti in gara, un seggio di gara, anche in composizione monocratica. Ai componenti del seggio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, pertanto, per l'esecuzione dell'incarico, devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette cause di esclusione (vedi allegato 3);
- 4- Nella valutazione delle offerte tecniche la Commissione giudicatrice opera in piena autonomia e valuta il contenuto dell'offerta secondo i criteri motivazionali presenti nei documenti di gara.
- 5- La Commissione giudicatrice può lavorare a distanza mediante l'utilizzo della piattaforma E-procurement in uso.

Articolo 2

Composizione della Commissione

- 1- La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, tre o cinque a seconda della complessità della gara.
- 2- Per ciascun componente titolare, può essere nominato un componente supplente che garantirà la prosecuzione dei lavori della commissione in caso di effettiva impossibilità di partecipazione del titolare;
- 3- I componenti sono designati, scaduti i termini di presentazione delle offerte, dalla Stazione Appaltante. Sono selezionati, di norma, tra il personale in servizio presso l'Istituto.
- 4- Nel provvedimento di nomina della commissione viene individuato anche il Commissario con funzioni di Presidente, scelto preferibilmente tra il personale dirigente ovvero tra il personale titolare di posizione organizzativa;
- 5- I commissari diversi dal Presidente, vengono individuati tra il personale, sia dirigente che appartenente all'area del comparto purché appartenente alle categorie D e DS. Il segretario verbalizzante tra il personale del comparto appartenente alle categorie C-D-DS.
- 6- È consentito, in caso di appalti di particolare complessità, anche l'impiego di personale non appartenente all'Istituto, dotato delle necessarie competenze, anche con funzioni di Presidente, appartenente agli Enti del SSN, munito delle necessarie autorizzazioni dei propri Enti di appartenenza.

Articolo 3

Requisiti dei commissari

- 1- I Commissari e gli eventuali sostituti devono essere esperti nelle diverse aree tematiche coinvolte in relazione all'oggetto dell'affidamento e, pertanto, dotati delle necessarie competenze per la specifica procedura di gara.
- 2- I Commissari e gli eventuali sostituti non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente all'oggetto del contratto da affidare.
- 3- I Commissari e gli eventuali sostituti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 77, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, pertanto, per l'esecuzione dell'incarico, devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette cause di esclusione come da allegato 1 del presente regolamento. A tal fine la stazione appaltante comunica tempestivamente ai commissari:
 - a. Il nominativo degli operatori economici ammessi alla procedura di gara;
 - b. La data di prima convocazione;
 - c. Il termine entro il quale far pervenire l'accettazione dell'incarico.
- 4- L'eventuale sopravvenienza di cause ostative o potenzialmente ostative all'espletamento dell'incarico deve essere tempestivamente comunicata dal componente al RUP che ne valuterà l'efficacia escludente e provvederà all'avvio della procedura per la sostituzione del professionista.

Articolo 4

Principio di rotazione e criteri

- 1- L'individuazione dei Commissari, avviene nel rispetto del principio di rotazione, fatte salve particolari esigenze, anche legate alla difficoltà di individuare, all'interno della Stazione Appaltante, professionalità specifiche.

Articolo 5

Nomina dei commissari

- 1- Scaduti i termini per la presentazione delle offerte, la Commissione è nominata con provvedimento del Direttore Generale o, qualora espressamente delegato, del Direttore SOC Approvvigionamenti, Economato e Logistica.
- 2- Il provvedimento di nomina precisa i nominativi dei professionisti individuati, ed eventuali sostituti, con la relativa qualifica e l'Ente di appartenenza;
- 3- Il provvedimento di nomina individua altresì il componente con funzioni di Presidente, ed eventuale sostituto, selezionato mediante valutazione dei curricula;
- 4- Il provvedimento di nomina individua altresì il segretario verbalizzante, ed eventuale sostituto;
- 5- La Deliberazione, a cui sono allegati i curricula dei componenti, è pubblicata sul sito internet dell'Istituto, nella sezione "amministrazione trasparente";

Articolo 6

Rimborso spese

- 1- Ai Commissari esterni è riconosciuto il trattamento di trasferta alle stesse condizioni applicate ai dipendenti della stazione appaltante.

Articolo 7

Funzioni e obblighi dei membri della commissione

- 1- Alla commissione giudicatrice compete la valutazione delle offerte tecniche ed economiche. La commissione fornisce inoltre, su richiesta espressa del RUP, ausilio nella valutazione della congruità delle offerte sospette di anomalia;
- 2- Nella valutazione delle offerte tecniche la commissione opera in piena autonomia rispetto alla stazione appaltante e deve valutare il contenuto dell'offerta secondo i criteri motivazionali presenti nei documenti di gara;
- 3- La commissione costituisce un collegio perfetto pertanto la stessa deve operare con il plenum dei propri componenti relativamente alle attività implicanti valutazioni tecnico-discrezionali, rispetto alle quali è necessario che tutti i componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale, anche mediante connessione da remoto;
- 4- Ai fini della prevenzione della corruzione il Presidente della commissione e/o i singoli commissari segnalano immediatamente ad ANAC e, ove ravvisino ipotesi di reato, alla Procura della Repubblica competente qualsiasi tentativo di condizionamento della propria attività da parte di concorrenti, stazione appaltante e, in generale, di qualsiasi altro soggetto in grado di influenzare l'andamento della gara;
- 5- Le attività della commissione giudicatrice costituiscono notizie riservate e sono coperte da segreto d'ufficio.

Articolo 8

Cause di decadenza dall'incarico

- 1- Costituisce causa di decadenza automatica dall'incarico, la sopravvenienza di cause ostative allo stesso o il venir meno del possesso dei requisiti previsti al precedente articolo xx (requisiti).

Articolo 9

Riesame ed approvazione della revisione

- 1- Il presente regolamento è approvato con atto del Direttore Generale e viene distribuito attraverso la sua pubblicazione nella Intranet aziendale.
- 2- Il regolamento può essere revisionato e riapprovato dal Direttore Generale con proprio atto, fermo restando che le disposizioni del medesimo dovranno intendersi automaticamente sostituite, disapplicate o abrogate nel caso in cui il loro contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni di legge inderogabili.

Articolo 10

Trattamento dati personali

- 1- I Commissari sono nominati in qualità di delegati/autorizzati del trattamento dei dati per le finalità relative all'incarico stesso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m.i., del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation) e del vigente regolamento della stazione appaltante in materia;
- 2- Per il trattamento dei dati personali forniti per l'espletamento delle procedure disciplinate dal presente regolamento si rinvia al D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", al Regolamento Europeo 2016/679 (General Data Protection Regulation), e al Regolamento aziendale in tema di protezione di dati personali.

Articolo 11

Normative finali

- 1- Le disposizioni del presente regolamento, anche laddove non espressamente indicato, si intendono integrate dalle normative di riferimento, nonché da tutti i relativi provvedimenti attuativi, normativi ed amministrativi, sia nazionali che regionali, da intendersi immediatamente applicabili.
- 2- Il presente provvedimento produrrà effetti fino alla data di effettiva operatività dell'Albo di cui all'articolo 78 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (citato in premessa);
- 3- Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni del Codice.
- 4- Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione e verrà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" all'interno del sito web dell'Istituto al link http://www.cro.sanita.fvg.it/it/azienda_informa/a_trasparente/